

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/174 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2022

**che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il 17 ottobre 2019 l'Unione e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo sull'accordo di recesso <sup>(2)</sup>, con un protocollo riveduto su Irlanda e Irlanda del Nord e una dichiarazione politica riveduta <sup>(3)</sup>. In virtù di tale accordo e a seguito della sua ratifica da parte della Camera dei comuni del Regno Unito, della sua adozione da parte del Parlamento europeo e della sua conclusione da parte del Consiglio, il Regno Unito è diventato un paese terzo il 1° febbraio 2020 e il diritto dell'Unione ha cessato di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 31 dicembre 2020.
- (2) La compensazione centrale accresce la trasparenza del mercato, attenua il rischio di credito e riduce il rischio di contagio in caso di inadempimento di uno o più partecipanti di una controparte centrale («CCP»). La prestazione di tali servizi è pertanto fondamentale per garantire la stabilità finanziaria. Inoltre gli strumenti finanziari compensati dalle CCP sono essenziali anche per gli intermediari finanziari e i loro clienti, ad esempio per coprire i rischi di tasso di interesse, con implicazioni per il funzionamento dell'economia reale dell'Unione.
- (3) Secondo la Banca dei regolamenti internazionali, l'importo nozionale in essere dei derivati OTC al 31 dicembre 2020 era pari a circa 477 000 miliardi di EUR a livello mondiale, di cui i derivati su tassi di interesse rappresentavano circa l'80 % e i derivati su tassi di cambio quasi il 17 %. Più del 30 % di tutti i derivati OTC è denominato in euro e in altre valute dell'Unione. Il mercato della compensazione centrale degli strumenti derivati OTC è altamente concentrato, in particolare il mercato della compensazione centrale di derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro, oltre il 90 % del quale è compensato presso un'unica CCP stabilita nel Regno Unito («CCP del Regno Unito»).
- (4) In uno scenario in cui un volume così significativo di operazioni finanziarie denominate in valute dell'Unione è compensato tramite CCP del Regno Unito, il recesso del Regno Unito dal mercato interno e dal relativo quadro di regolamentazione, vigilanza e applicazione delle norme dell'Unione nel settore finanziario ha generato sfide importanti per le autorità dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della salvaguardia della stabilità finanziaria.

<sup>(1)</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 178).

